

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2332 del 23 agosto 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **FRANCESCA MANFREDINI** ed acquisita con protocollo **CR-9907-2017** del **14/03/2017**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto che in data **14/03/2017** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-9907-2017** presentata da **FRANCESCA MANFREDINI**, residente in Vigarano Mainarda (FE), via Serragliolo n. 287, C.F. MNFFNC57R44L868L;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda;
- che si è reso necessario un approfondimento d'istruttoria con sopralluogo ai fabbricati oggetto di richiesta di contributo;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito il verbale di sopralluogo e le relative integrazioni, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE:

- 1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2** in quanto: La documentazione fornita contestualmente alla presentazione della domanda e quella prodotta in data 19/05/2017 in risposta alla richiesta di integrazione non sia tale da consentire una compiuta dimostrazione del razionale utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii.
- La ricostruzione dell'immobile richiesto a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompenrazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.
 - Non siano state rispettate le prescrizione previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.
 - Non sia stato compiutamente dimostrato che alla data del sisma l'immobile in oggetto fosse utilizzato ai fini produttivi da parte dell'Azienda Agricola Ferri Gabriele (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
 - Il progetto, e quindi la scelta tipologica, dell'edificio di nuova costruzione (telaio in cemento armato sviluppato su due piani) sia incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola in quanto la

sua conformazione non consente di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola (Art. 2 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.). Inoltre, il nuovo immobile è riferibile, per parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, più ad una abitazione che ad un deposito macchine e attrezzi. In definitiva, il progetto non si coniuga con le esigenze di una razionale attività agricola e pertanto non è riconoscibile la congruenza con gli obiettivi dell'Ordinanza.

- La valutazione in sede di sopralluogo, effettuato in data 30/05/2017 alla presenza della proprietà, dell'impresa utilizzatrice e dei tecnici incaricati, sia che non emerga alcun elemento di servizio del fabbricato rispetto al terreno adiacente (poco più di 1 ha) e non ci siano tracce di permanenza né di foraggio né di attrezzature in corrispondenza dei crolli. L'area è ancora ingombra di macerie che, in caso di presenza degli attrezzi dichiarati, avrebbero dovuto essere interamente allontanate per la relativa estrazione.
- La dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale, e che l'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola. Nella Domanda Unica relativa all'anno 2012 non risulta che l'Azienda Agricola Ferri Gabriele, locataria dell'immobile alla data del sisma, abbia dichiarato il presente fabbricato ad uso produttivo in carico alla stessa impresa.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, così come esposto nell'Allegato 1 della stessa Ordinanza: *"Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma"*.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **FRANCESCA MANFREDINI**, C.F. MNFFNC57R44L868L;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLI O	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO
n. 2 ricostruito nel n. 1	Bondeno (FE)	171	46 Sub. 1	TAB. B - lettera c) Livello Operativo "E3"	Ante: - 141,34 Post: - 0,00	€ 0,00	€ 153.707,25 (Costo convenzionale)
n. 1 ricostruito dal n. 2	Bondeno (FE)	171	46 Sub. 1	-	Ante: - 0,00 Post: - 141,88		

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONAL E al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 2 ricostruito nel n. 1	Ante: - 0,00	Deposito attrezzi	TAB. B - lettera c) Livello Operativo "E1"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione				€ 0,00
n. 1 ricostruito dal n. 2	Post: - 0,00	Deposito attrezzi	-			€ 0,00
		Ricostruzione				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

<p>- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;</p> <p>- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE IN MERITO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dimostrazione dell'utilizzo produttivo; 2) Sovracompensazione; 3) Progetto; 4) Sopralluogo; 5) Dichiarazione in anagrafe aziendale. <p>E RITENUTE NON ACCOGLIBILI in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti l'utilizzo dell'immobile per finalità connesse all'attività produttiva. <p>Non essendo stata fornita, nonostante fosse stata avanzata una specifica richiesta in fase di integrazione, una documentazione fotografica che dimostrasse che il presente immobile, al momento del sisma, ospitasse le attrezzature ed i macchinari come da layout produttivo, si ritiene, come già specificato in fase istruttoria, che non sia stato compiutamente dimostrato il razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'Azienda Agricola Ferri Gabriele (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.</p>

Inoltre, a seguito di quanto dichiarato dal tecnico in questa fase, si fa notare che l'art. 11 comma 1 fa riferimento al riconoscimento del 50% del contributo richiesto nel caso di dimostrazione dell'effettivo utilizzo produttivo dell'immobile non alla data del sisma, ma nei 36 mesi antecedenti lo stesso.

Il chiarimento supplementare fornito si ritiene non rilevante ai fini della dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'Impresa individuale Ferri Gabriele, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito. In particolare, come già evidenziato, sia le utenze di energia elettrica che le copie delle fatture di vendite del foraggio allegati precedentemente non sono tali da risultare comprovanti al fine della dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma.

- 2) Dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti la stretta necessità della ricostruzione dell'immobile oggetto di contributo per la ripresa e la piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.).

Si ritiene corretto anche sottolineare che, visto l'inquadramento generale dell'Azienda Agricola Ferri Gabriele (dettagliatamente descritto da pag. 2 del presente fascicolo), non risulta dimostrata neppure la futura strumentalità del fabbricato sul fondo di via per Vigarano a Bondeno (FE) in capo all'Azienda Agricola Ferri Gabriele in quanto lo stesso risulta a servizio di poco più di un ettaro di terreno.

- 3) Dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni prodotte in questa fase non risultano comprovanti una razionale funzionalità del nuovo immobile coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola (Art. 2 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.).

Si ritiene corretto anche sottolineare che in fase di prima istruttoria non è stato contestato il parere del Documento Guida per l'emanazione dei pareri della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per il recupero/ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati dal sisma, bensì è stato rilevato che le caratteristiche del nuovo fabbricato proposto non corrispondono ai requisiti produttivi, come richiesto da Ordinanza

- 4) Dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto, si ritiene che le dichiarazioni e le foto prodotte in questa fase non risultano comprovanti l'utilizzo dell'immobile per finalità connesse all'attività produttiva alla data del sisma.

I video prodotti in questa fase non fanno altro che confermare quanto già evidenziato in fase di prima istruttoria; infatti dal layout prodotto dal tecnico, e prima ancora dal Dott. Barbieri, si rileva il poco razionale posizionamento dei macchinari agricoli disposti al piano terra dell'immobile.

Inoltre, la conformazione dell'edificio allo stato di fatto non è tale da dimostrare una razionale funzionalità sia del piano terra che del piano primo, coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

- 5) I chiarimenti forniti si ritengono non rilevanti ai fini della dimostrazione della necessità degli interventi previsti in progetto, finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in capo all'Impresa individuale Ferri Gabriele, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito.

Inoltre, eventuali dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, del fabbricato in oggetto ci avrebbe permesso di avere un elemento di valutazione in più, utile ai fini della dimostrazione dell'utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma. Perciò, si conferma la mancata strumentalità dell'immobile a fini produttivi.

- SI PROPONE:

- 1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2** in quanto:La documentazione fornita contestualmente alla presentazione della domanda e quella prodotta in data 19/05/2017 in risposta alla richiesta di integrazione non sia tale da consentire una compiuta dimostrazione del razionale utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o

il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii.

- La ricostruzione dell'immobile richiesto a contributo non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompenrazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.
- Non siano state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.
- Non sia stato compiutamente dimostrato che alla data del sisma l'immobile in oggetto fosse utilizzato ai fini produttivi da parte dell'Azienda Agricola Ferri Gabriele (Art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
- Il progetto, e quindi la scelta tipologica, dell'edificio di nuova costruzione (telaio in cemento armato sviluppato su due piani) sia incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola in quanto la sua conformazione non consente di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola (Art. 2 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.). Inoltre, il nuovo immobile è riferibile, per parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, più ad una abitazione che ad un deposito macchine e attrezzi. In definitiva, il progetto non si coniuga con le esigenze di una razionale attività agricola e pertanto non è riconoscibile la congruenza con gli obiettivi dell'Ordinanza.
- La valutazione in sede di sopralluogo, effettuato in data 30/05/2017 alla presenza della proprietà, dell'impresa utilizzatrice e dei tecnici incaricati, sia che non emerga alcun elemento di servizio del fabbricato rispetto al terreno adiacente (poco più di 1 ha) e non ci siano tracce di permanenza né di foraggio né di attrezzature in corrispondenza dei crolli. L'area è ancora ingombra di macerie che, in caso di presenza degli attrezzi dichiarati, avrebbero dovuto essere interamente allontanate per la relativa estrazione.
- La dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale, e che l'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola. Nella Domanda Unica relativa all'anno 2012 non risulta che l'Azienda Agricola Ferri Gabriele, locataria dell'immobile alla data del sisma, abbia dichiarato il presente fabbricato ad uso produttivo in carico alla stessa impresa.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, così come esposto nell'Allegato 1 della stessa Ordinanza: *"Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma"*.